



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 446/15/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 70, COMMA 1, E 71, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, n. 259, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 4 E 5, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A, DELLA DELIBERA n. 179/03/CSP (CONTESTAZIONE n. 2/15/DIT)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 73/11/CONS;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 2/15/DIT del 10 marzo 2015;

VISTA la nota del 9 aprile 2015 con cui la società H3G S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il sig. Rodi, in data 18 settembre 2014, ha depositato una prima denuncia, presso il comando della Guardia di Finanza di Taormina, in merito a presunte violazioni della normativa di settore da parte della società H3G S.p.A. (di seguito la “Società”). Il denunciante, infatti, ha dichiarato di aver chiesto, in data 22 luglio 2014, la portabilità dell’utenza n. 3932772xxx dal gestore Nòverca S.p.A. al gestore H3G S.p.A., optando per il piano tariffario denominato “*My Business Ricaricabile*” con offerta “*Unlimited senza tassa*”. Tale profilo tariffario prevedeva, al costo mensile di euro 20,00 (IVA esclusa), chiamate illimitate verso numeri nazionali ed aziendali, SMS nazionali illimitati e 2GB di navigazione *internet* sotto copertura “3” al mese + 100Mb Gprs in *roaming* nazionale. Il sig. Rodi, inoltre, aveva chiesto anche la contestuale attivazione di una SIM dati prepagata, al costo mensile di euro 3,00 (IVA esclusa), in abbinamento ad un *webpocket* da utilizzare in modalità Wi-Fi. Secondo quanto riferito dal denunciante, dopo l’attivazione di una SIM con numero provvisorio, la portabilità dell’utenza è stata conclusa soltanto in data 13 agosto 2014 e, successivamente alla ricezione delle prime fatture, ha proceduto ad inoltrare numerosi reclami alla Società concernenti la contestazione degli addebiti fatturati, in quanto non corrispondenti ai costi previsti per i piani tariffari prescelti. In sostanza, il sig. Rodi ha lamentato la mancanza di chiarezza, comprensibilità e completezza delle informazioni fornite dalla Società in merito alle condizioni giuridiche ed economiche relative al piano “*My Business Ricaricabile*”, con specifico riferimento ai costi per la navigazione in *internet*, alla durata del contratto ed ai costi di disattivazione ovvero recesso anticipato e, per tali motivi, ha deciso di comunicare la disdetta da tutti i servizi. In data 1 e 3 ottobre 2014, il sig. Rodi ha inoltrato un secondo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

esposto, ad integrazione della precedente denuncia, dal quale emerge, tra l'altro, che la Società, nel pubblicizzare le proprie offerte commerciali, non evidenzia che le chiamate effettuate verso i *call center* di altri gestori e/o i collegamenti *internet* non coperti da rete "3" non sono compresi nel traffico che si dichiara "illimitato".

L'Autorità, in fase pre-istruttoria, ha acquisito d'ufficio, in data 5 marzo 2015, ulteriori documenti, mediante la consultazione del sito *web* www.tre.it e presenti, per la fattispecie in esame, nella pagina <http://www.tre.it/business/tariffe/sim-unlimited>. All'esito delle attività di analisi e valutazione di tale documentazione, sono state rilevate evidenti carenze informative relative al piano tariffario "My Business Ricaricabile" con offerta denominata "Unlimited senza tassa". Il prospetto informativo riportato al *link* http://www.tre.it/Assets/tariffa/250/C_2_tariffa_70_lstFile_0_filePdf.pdf non fornisce, infatti, informazioni chiare e trasparenti e, in particolare:

1) nella "Sezione 1" viene utilizzata, in relazione al traffico voce, una dicitura, settimanale e non mensile, diversa da quella indicata nella pagina di presentazione dell'offerta al *link* <http://www.tre.it/business/tariffe/sim-unlimited>;

2) nella "Sezione 2" si rinvia, per le informazioni relative alla durata minima del contratto ed ai costi per recesso anticipato, al "Box 1" il quale, tuttavia, non è presente nella pagina. Tali informazioni risultano reperibili solo mediante la consultazione della pagina "Leggi le note";

3) nella medesima "Sezione 2" si precisa che il costo di euro 20,00 al mese è riservato agli utenti che aderiscono entro il 28 febbraio 2015, mentre, nella pagina "Leggi le note" si estende la promozione alle adesioni pervenute entro il 12 marzo 2015;

4) i costi della navigazione *internet* sotto rete "3" ovvero in *roaming* nazionale non vengono descritti chiaramente per cui occorre consultare la pagina "Tariffe altri servizi" dove, peraltro, emergono differenze rispetto ai prezzi pubblicizzati;

5) nel "Box 2" si evidenzia che nella soglia di SMS illimitati sono incluse anche eventuali ricevute di ritorno, mentre nella pagina "Leggi le note" è previsto che il costo del rapporto di consegna/ricezione degli SMS è pari al costo di un SMS tariffato come da piano tariffario prescelto;

6) non risultano, inoltre, precisati i costi relativi a chiamate verso numeri di assistenza clienti di altri gestori ovvero numerazioni speciali.

Nei predetti documenti, pertanto, le informazioni relative alle condizioni giuridiche ed economiche dei diversi piani tariffari sono risultate incomplete e non facilmente comprensibili, in quanto non vengono chiaramente, ed in maniera univoca, indicati i costi dei singoli servizi, la durata del contratto, le modalità di esercizio del diritto di recesso e gli eventuali costi di disattivazione.

Tanto premesso, con atto n. 2/15/DIT, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli articoli 4, e 5, comma 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

In via preliminare, la Società ha ricostruito la vicenda del sig. Rodi ed ha concluso che le contestazioni avanzate dal denunciante sono da ritenersi fondate su presupposti di fatto non rispondenti al vero e, pertanto, prive di ogni fondamento.

Per quanto concerne i singoli rilievi contenuti nell'atto di contestazione n. 2/15/DIT, la Società ha chiarito che: in relazione al punto *sub* 1), la dicitura settimanale della "Sezione 1" è un'eredità degli altri prospetti in cui i piani prevedono soglie settimanali ed è rimasta invariata nel tempo. Ciò, tuttavia, non implica nessuna differenza per il cliente a livello di offerta, dal momento che l'offerta "*My Business Ricaricabile*" con opzione "*Unlimited senza tassa*" è un'offerta con traffico "illimitato"; per quanto riguarda il punto *sub* 2), il rimando al "Box 1" è stato eliminato nell'ultima revisione dei prospetti perché relativo alla "vendita a rate e finanziamento" non disponibile con offerta ricaricabile. A tal proposito, nella rimozione è stata compresa anche la parte generica iniziale contenente le informazioni su vincolo/recesso le quali, tuttavia, sono reperibili nel documento di regolamento di servizio/PDA che il cliente firma in sede di sottoscrizione del contratto e che, di conseguenza, si presuppone letto, conosciuto ed approvato. Attualmente, il "Box 1" è stato ripristinato con l'inclusione delle informazioni circa la durata del contratto ed i costi di recesso anticipato; in ordine al punto *sub* 3), si è trattato di un mero refuso dovuto al fatto che il prospetto non è stato aggiornato con la data ultima di scadenza della promozione medesima, per la quale fa fede quella indicata sul sito *web* alla sezione dedicata alle promozioni; per quanto concerne il punto *sub* 4), le tariffe di navigazione internet sotto rete 3 e *roaming* nazionale sono esplicitate chiaramente nel "Box 2-Descrizione offerte", oltre che nelle note a corredo della sezione del sito che illustra l'offerta; in merito al punto *sub* 5), anche se la dicitura utilizzata è differente da quella in uso nelle note a corredo della sezione del sito che illustra l'offerta, il concetto è il medesimo, ossia che il cliente che ha sottoscritto un piano "*Unlimited*" non avrà costi di ricezione di consegna SMS, in quanto inclusi nella soglia di SMS prevista dall'offerta; infine, per il punto *sub* 6), i costi relativi alle chiamate verso numerazioni speciali sono chiaramente enunciati sul sito *web* <http://www.tre.it/business/servizi/numeri-speciali> e non sono stati mai inseriti nei prospetti. Le chiamate verso numerazioni speciali, peraltro, hanno condizioni economiche indipendenti da quelle previste dai diversi piani tariffari, opzioni, offerte e promozioni.

In conclusione, la Società ha evidenziato che gli addebiti rilevati in sede di avvio del procedimento non sembrano integrare alcuna violazione delle norme relative alla trasparenza delle condizioni economiche di offerta ai clienti, posto che tutte le informazioni sono agevolmente reperibili nel regolamento di servizio che il cliente approva in fase di sottoscrizione del contratto nonché sul sito aziendale e, quindi, ha richiesto l'archiviazione del procedimento.

La Società, tuttavia, ha dichiarato di aver provveduto ad aggiornare i prospetti dell'offerta "*My Business*" ricaricabile, tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità, con l'intento di renderli ancora più chiari e trasparenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, si osserva che la *ratio* degli obblighi informativi previsti dagli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 nonché dagli articoli 4 e 5, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, consiste nel garantire agli utenti il diritto di ottenere informazioni chiare, complete e trasparenti al fine di poter orientarsi in un mercato fortemente concorrenziale ed operare scelte consapevoli.

In questa prospettiva, la pubblicazione delle informazioni tariffarie secondo determinate modalità, disciplinate dalla normativa vigente, è finalizzata a favorire al massimo la comparabilità tra le diverse offerte mediante la piena conoscenza delle condizioni giuridiche ed economiche dei singoli servizi offerti dai diversi operatori presenti nel medesimo mercato.

Nella fattispecie in esame, già in fase pre-istruttoria sono emerse diverse criticità relative alla mancanza di trasparenza e completezza delle informazioni concernenti le offerte pubblicizzate dalla Società, in quanto sono state rilevate evidenti carenze circa la durata del contratto, i costi per recesso anticipato e, più in generale, la portata degli effettivi impegni contrattuali richiesti agli utenti in sede di adesione alla proposta commerciale.

A tal proposito, le difese svolte dalla Società non possono ritenersi adeguate, in quanto fondate sostanzialmente sulla consapevolezza della sussistenza di errori, refusi, mancati aggiornamenti delle informazioni rispetto alle condizioni vigenti e necessità di dover reperire le informazioni di dettaglio mediante la consultazione di diverse sezioni del sito aziendale. Il *modus operandi* della Società, pertanto, si rivela difforme da quanto normativamente previsto, ossia presentare le offerte in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, indicando il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali ed eventuali commissioni dovuti alla scadenza del contratto.

La disponibilità immediata di tali informazioni costituisce, difatti, elemento fondamentale per il corretto e consapevole esercizio del diritto di scelta degli utenti, i quali vorranno beneficiare delle offerte economicamente più vantaggiose. Tale facoltà presuppone, necessariamente, un elevato grado di diligenza professionale da parte del fornitore del servizio ed in special modo nel caso di offerte promozionali che condizionano in modo rilevante le scelte economiche della generalità dei presumibili beneficiari dell'offerta, ossia clienti, potenziali clienti e/o clienti di altri operatori concorrenti.

In considerazione, tuttavia, di quanto dichiarato dalla Società nella propria memoria difensiva, in relazione alle modifiche apportate ai prospetti informativi dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, si è provveduto ad acquisire d'ufficio, in data 19, 20 e 22 maggio 2015, i seguenti documenti pubblicati sul sito <http://www.tre.it/business/tariffe/sim-unlimited> e sul sito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

<http://www.tre.it/business/servizi/numeri-speciali>: a) prospetto informativo dell'offerta ricaricabile "*SIM Unlimited*" nella versione aggiornata al mese di maggio 2015; b) documenti presenti nella sezione "Note"; c) documenti presenti nella sezione "Tariffe ed altri servizi"; d) documenti presenti nella sezione "Numeri speciali" contenente anche l'elenco dei costi riferiti alle chiamate verso i numeri di assistenza clienti di altri operatori.

Alla luce di tali ulteriori informazioni, si reputa che i correttivi apportati dalla Società siano insufficienti ed ancora caratterizzati da evidenti omissioni informative, incongruenze ed incomprendibilità delle effettive condizioni contrattuali legate all'offerta in questione.

Più precisamente, si osserva che, per quanto concerne la durata del contratto ed i costi di recesso, nel prospetto informativo è stato reinserito il "Box 1" ove si specifica che "*le offerte My Business Sim Ricaricabili prevedono un vincolo contrattuale di 24 mesi e un contributo di attivazione di 49€ che non verrà addebitato al cliente se non nel caso di mancato rispetto dell'impegno contrattuale*". Nella sezione "Note", invece, si legge che "*nel caso in cui nei 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di attivazione della Sim, fosse esercitato il diritto di recesso, anche eventualmente a seguito dell'esercizio da parte di 3 della facoltà di modifica delle condizioni economiche di offerta per violazione da parte del Cliente delle restrizioni di uso previste dal piano tariffario, atto che fa venir meno le condizioni più favorevoli, il Cliente si impegna a corrispondere un importo di 49€, quale riallineamento alle condizioni economiche base e parziale ristoro dei costi sostenuti*" e, quindi, la dicitura "contributo di attivazione" va intesa, in realtà, quale costo da sostenere in caso di recesso anticipato, ma anche quale penale nel caso di violazione delle restrizioni di uso previste dal piano tariffario che comportino la risoluzione del contratto da parte della Società.

Persistono, inoltre, i dichiarati refusi in merito alla dicitura settimanale e non mensile dell'offerta, almeno per quanto riguarda il traffico voce ed SMS, nonché la presenza, nella sezione "Note", di un costo del rapporto di consegna/ricezione per SMS/Videomessaggio/MMS. In aggiunta, si ritiene di dover condividere quanto segnalato dal sig. Rodi anche in merito alle informazioni concernenti i costi della navigazione *internet* e delle chiamate verso i numeri di assistenza di altri gestori. Sotto il primo profilo, le informazioni presenti nei prospetti informativi e nella sezione "Note" risultano fuorvianti, in quanto, nel primo caso, si specifica che "*il piano include anche 100 Mb al mese di traffico GPRS dati per navigare in roaming nazionale. Superata la soglia di 100 Mb al mese, internet in Roaming GPRS nazionale è tariffato a 20 cent.€/20MB, con tariffazione anticipata ogni Kb. Dopo l'esaurimento della soglia del traffico internet e e-mail sotto rete 3 incluso (n.d.r. 2 GB), è prevista una tariffazione di 20 cent.€/20MB senza scatto di apertura sessione*", mentre, nel secondo caso, si informa che "*il piano include anche 100 Mb GPRS di traffico internet in roaming GPRS. Dopo l'esaurimento della soglia di traffico internet inclusa è applicata la tariffazione di 20 cent.€/20MB senza scatto di apertura sessione*" senza alcuna opportuna distinzione tra le diverse tariffazioni nei distinti casi di superamento soglia traffico *roaming* nazionale ovvero sotto copertura 3.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In merito al secondo aspetto, si sottolinea che, seppure viene chiarito che le soglie per chiamate voce ed SMS non includono il traffico verso numerazioni speciali e sovrapprezzo, non è previsto alcun opportuno rinvio o collegamento diretto alla pagina “Numeri speciali” ove poter apprendere in quali casi la chiamata ai numeri di assistenza clienti di altri operatori sia gratuita ovvero a pagamento.

Analoghe considerazioni valgono anche in riferimento ai parametri di uso personale, la cui violazione potrebbe comportare la sospensione e/o risoluzione del contratto da parte della Società e, di conseguenza, l’addebito del costo di euro 49,00 nei confronti dell’utente inadempiente. Anche in tale circostanza, infatti, emergono significative differenze tra quanto previsto nel prospetto informativo dell’offerta e quanto, invece, riportato nell’articolo 18 delle condizioni generali di contratto che, secondo quanto sostenuto dalla Società, si presumono lette ed approvate al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ne deriva, pertanto, che il mero rinvio alle clausole contrattuali citate nella PDA sottoscritta dal cliente non risulta determinante ai fini dell’esatta consapevolezza in ordine agli obblighi contrattuali che restano, piuttosto, indeterminati e difficilmente individuabili, in ragione della generale diversità ed incoerenza delle informazioni reperibili attraverso i diversi canali informativi predisposti dalla Società.

Tanto premesso, si ritiene di confermare quanto emerso in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la Società non ha fornito giustificazioni idonee ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00 ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del doppio del minimo edittale per un totale di euro 116.000,00 (*centosedicimila/00*) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La Società ha mostrato, in relazione alla trasparenza e pubblicità delle offerte commerciali, un livello di diligenza inadeguato che ha generato una scarsa informativa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per gli utenti. La Società, mediante la condotta tenuta, ha condizionato il diritto di scelta degli utenti, omettendo di evidenziare elementi contrattuali rilevanti anche ai fini di una corretta comparazione tra le offerte presenti sul mercato;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*, ha dichiarato di aver modificato i prospetti contenenti le informazioni relative alle condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta "*My Business Ricaricabile*" con opzione "*Unlimited senza tassa*", ma, in sostanza, tali correttivi, non hanno colmato le carenze emerse in sede di avvio del procedimento e si presentano ancora idonei a generare confusione ed incertezza in merito all'effettivo regolamento contrattuale, soprattutto per quanto concerne la durata del contratto, il diritto di recesso, i costi applicati ed i limiti di utilizzo del servizio che possono comportare anche la risoluzione del contratto da parte della Società;

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi informativi previsti dagli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e dei più generali principi di buona fede, lealtà e trasparenza contemplati dagli articoli 4 e 5, comma 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP. A tal proposito, occorre tener conto che la Società è stata già sanzionata, nel biennio precedente, per le medesime violazioni;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2013, pari a 1.750 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ACCERTA

che la società H3G S.p.A. – codice fiscale: 02517580920, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, e sede operativa in Roma, Via Alessandro Severo n. 246, ha violato gli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli articoli 4 e 5, comma 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

ORDINA

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 116.000,00 (*centosedicimila/00*) per la violazione degli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli articoli 4 e 5, comma 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la predetta Società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 116.000,00 (*centosedicimila/00*) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 446/15/CONS” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 446/15/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani